

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1982

relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

(82/461/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale è stato adottato con la dichiarazione del 22 novembre 1973 <sup>(3)</sup> e completato con la risoluzione del 17 maggio 1977 <sup>(4)</sup>; che l'obiettivo di una politica ambientale nella Comunità, definito in tali atti, consiste nel migliorare la qualità della vita e la protezione dell'ambiente naturale;

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici <sup>(5)</sup>;

considerando che la Comunità ha partecipato ai negoziati per la conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica;

considerando che la conclusione da parte della Comunità della convenzione è necessaria affinché essa possa negoziare e concludere gli accordi regionali previsti da detta convenzione, nella misura in cui tali accordi rientrino nella competenza esclusiva riconosciuta alla Comunità in virtù della direttiva 79/409/CEE;

considerando che la conclusione della convenzione da parte della Comunità non implica alcun allargamento

delle sue competenze esclusive, a prescindere dagli atti giuridici che essa adotterà in seguito;

considerando che, data la situazione naturale particolare della Groenlandia e le condizioni di vita della sua popolazione, occorre escludere la Groenlandia dal campo di applicazione della convenzione,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvata, a nome della Comunità economica europea, la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede al deposito dello strumento di adesione previsto all'articolo XVII della convenzione per i territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea alle condizioni fissate in detto trattato, fatta eccezione della Groenlandia.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. AERTS

<sup>(1)</sup> GU n. C 327 del 14. 12. 1981, pag. 95.

<sup>(2)</sup> GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.